



Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei, in sigla CONFEURO, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. E' riconosciuta alla Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei, in sigla CONFEURO, con sede in Roma, Via Nomentana 133, la rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori istituite da almeno dieci anni, non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se con provvedimento del Ministero delle finanze ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.

Dalla documentazione presentata in data 10 settembre 2013 e dagli esiti dei controlli attuati risulta che la CONFEURO è in possesso dei citati requisiti e, in particolare:

- 1- è una confederazione sindacale costituita da oltre dieci anni da diverse associazioni, tra le quali associazioni sindacali di imprenditori agricoli, come risulta dall'atto costitutivo dell'11 settembre 2001, rogito notaio dott. Francesca Costa;
- 2- il numero dichiarato degli imprenditori agricoli associati rappresenta almeno il 5 per cento degli appartenenti alle categorie economiche del settore agricolo, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di commercio, come comunicato dal Presidente della CONFEURO con nota del 10 settembre 2013 e come risulta dalla Camera di commercio;
- 3- opera con proprie strutture organizzate in almeno 30 province, come rilevato dall'istruttoria svolta sulle sedi.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art.5, comma 1; art.6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 4 marzo 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera